



A CURA DI
Civiltà dell'Acqua
CENTRO INTERNAZIONALE

Rispetta il tuo canale

*Il Regolamento di Polizia Idraulica:
un vademecum da conoscere e mettere in pratica*

© 2015 Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Rispetta il tuo canale

*Il Regolamento di Polizia Idraulica:
un vademecum da conoscere e mettere in pratica*

Responsabile progetto editoriale:
Antonio Torricelli

Coordinamento progetto
di pubblicazione ed editing:
Eriberito Eulisse

Testi:
Carlo Casoni

Pubblicazione a cura di:
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua

Grafica e impaginazione:
Qubotondo di Daniele Bonesso
www.qubotondo.it

Illustrazioni:
Daniele Bonesso

Stampa:
Tipografia Commerciale
Treviso

Hanno collaborato:
Davide Denurchis, Enrico Scotton,
Katia Signori, Francesco Trotta

Info Utili

tel. **041 5459111** | Fax **041 5459262**

e-mail: **consorzio@acquerisorgive.it**

web: **www.acquerisorgive.it**

Per informazioni sul Regolamento di
Polizia Idraulica: contattare l'Ufficio
Territorio ed Ambiente del Consorzio

Rispetta il tuo canale

*Il Regolamento di Polizia Idraulica:
un vademecum da conoscere e mettere in pratica*



Presentazione

Abbiamo pensato di pubblicare il regolamento di polizia idraulica, di cui si è recentemente dotato il nostro Consorzio di bonifica in ottemperanza alle disposizioni legislative, in un formato grafico che ne renda più facile e comprensibile a tutti la lettura.

Tra i destinatari di questo opuscolo ci sono i tanti tecnici, di enti pubblici o studi privati, che quotidianamente interagiscono con il Consorzio per motivi legati a pratiche relative a progetti urbanistici e a conseguenti rilasci di autorizzazioni, oltre ai numerosi alunni delle scuole del comprensorio coinvolti nei progetti didattici del Consorzio.

Questo regolamento, assieme alla professionalità che contraddistingue il personale e i tecnici del Consorzio, si pone lo scopo di semplificare e snellire gli adempimenti burocratici che il vigente ordinamento legislativo impone.

Approvando il regolamento, il Consorzio di bonifica ha inteso offrire un utile strumento operativo a chi è chiamato a trovare soluzioni tecniche, contemperando le esigenze dei committenti con le norme vigenti, nella progettazione o realizzazione di interventi privati, di opere e infrastrutture pubbliche.

Speriamo di esservi riusciti.

*Il direttore
ing. Carlo Bendoricchio*

Introduzione

Sono particolarmente lieto di consegnare nelle mani di Sindaci, amministratori comunali, tecnici di enti pubblici e studi privati, associazioni e cittadini, questo regolamento di polizia idraulica. Frutto di un articolato lavoro di confronto con i principali attori presenti sul territorio, esso fissa quali attività e funzioni competono al Consorzio di bonifica per garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la tutela dei canali che costituiscono la rete idraulica demaniale e consorziale data in nostra gestione. E stabilisce altresì le azioni che spettano ai privati, chiamati a mantenere in efficienza i fossi minori non consorziali presenti sulle loro proprietà.

Alla base di questo regolamento non c'è alcun intento persecutorio, bensì la volontà di condividere l'importanza che una corretta gestione dei corsi d'acqua ha per la sicurezza del nostro territorio. Lo stile stesso con cui abbiamo scelto di realizzare questa pubblicazione è esplicativo del nostro intento di far comprendere a tutti quanto sia conveniente e di comune interesse rispettare le semplici regole qui contenute.

Siamo coscienti che negli ultimi anni, grazie anche all'azione sinergica di enti e istituzioni di vario livello, sia maturata una diversa consapevolezza attorno al valore della risorsa acqua. Perché l'acqua non rappresenti più una minaccia per il territorio è necessario osservare alcune semplici regole e buone pratiche, ispirate a quel 'buon senso' che un tempo era patrimonio diffuso.

L'azione di polizia idraulica si struttura essenzialmente in tre tipi di attività: la vigilanza e il controllo da porre in essere sul territorio; l'accertamento di eventuali violazioni ed abusi; l'esame preventivo ed il successivo controllo su tutti gli interventi, pubblici e privati, che interferiscono con la rete idraulica di competenza del Consorzio di bonifica.

Il messaggio è chiaro: rispettare le regole qui contenute significa garantire un regolare deflusso delle acque, pubbliche e private, per evitare danni all'ambiente e alle proprietà, tutelando anche le opere idrauliche che svolgono un'azione fondamentale nel mantenimento in sicurezza del territorio.

Affido questo strumento operativo agli amministratori e a quanti hanno responsabilità di governo sul territorio, ma anche a insegnanti e studenti, associazioni impegnate, spesso al nostro fianco, nella salvaguardia dell'ambiente, bene e obiettivo comune.

*Il presidente
Francesco Cazzaro*

CIAO, SONO LEO.
TROVERAI NELL'OPUSCOLO
ALCUNI DISEGNI IN BIANCO
E NERO CHE POTRAI
COLORARE TU!



Indice

Domande Frequenti.....	5
Regolamento di Polizia Idraulica.....	21
Glossario.....	31

Nota:

I termini evidenziati in **verde** sono descritti nel Glossario di pag. 31

Domande Frequenti




1 Quali sono i canali di competenza del Consorzio?

Tutti i canali e corsi d'acqua pubblici sono di competenza del Consorzio a esclusione dei fiumi Sile, Brenta, Muson dei Sassi, Serraglio, Taglio di Mirano, Naviglio Brenta e Novissimo, che sono di competenza regionale. Sono anche esclusi i **fossi** e i **capofossi** stradali e di campagna, gestiti dagli Enti Locali (Comuni e Provincie) e dai singoli proprietari frontisti.




2 Cosa sono le zone e le fasce di rispetto idraulico?

Le zone e le fasce di rispetto idraulico vanno intese come le aree prossime ai canali consorziali misurate dal ciglio dei canali consorziali o dal **piede arginale** esterno dell'argine, se presente. In esse è necessario rispettare le norme previste del Regio Decreto 368 del 1904 e dal Regolamento consorziale. Pertanto per scavi, arature e coltivazioni in genere, devono essere rispettate delle distanze minime. Per realizzare manufatti quali recinzioni e fabbricati è necessario acquisire una specifica Autorizzazione Idraulica.



3 Qual è la differenza tra "zona di rispetto idraulico" e "fascia di rispetto idraulico"?

Le "zone di rispetto idraulico" corrispondono ai primi 10 metri lungo entrambi i lati dei canali, a partire dal **ciglio** della sponda o dal piede arginale esterno degli argini. All'interno di questi 10 metri, i primi 4 metri, a partire dal ciglio o dal piede esterno dell'argine, prendono nome di "fasce di rispetto idraulico".



4 Come vanno gestite dai privati le fasce di rispetto?

Le fasce di rispetto possono essere coperte esclusivamente da colture erbacee. Solo nel caso in cui vi sia specifica autorizzazione da parte del Consorzio, la fascia di rispetto può essere mantenuta a strada, ovvero dotata di opere a verde o fasce tampone (art. 4 comma 5).

5 Quali opere o manufatti sono ammessi nelle fasce di rispetto ?

È vietata qualsiasi tipo di opera, manufatto o costruzione che possa impedire il transito dei mezzi meccanici del Consorzio addetti alla manutenzione dei corsi d'acqua.



6 Chi può transitare lungo i canali di competenza del Consorzio ?

Solo il personale consortile o le ditte private autorizzate dal Consorzio possono transitare lungo le fasce di rispetto idraulico dei canali di competenza del Consorzio per eseguire opere di manutenzione o per la custodia delle opere idrauliche. Per consentire la manutenzione dei canali è previsto anche il transito su mezzi meccanici.



Il personale del Consorzio

o comunque le persone autorizzate da quest'ultimo, possono accedere alle fasce di rispetto idrauliche anche se in proprietà privata, senza dover dare comunicazione o ottenere l'autorizzazione del proprietario.

Nell'ambito di progetti autorizzati dalla legge, il Consorzio può anche procedere a occupazioni temporanee nonché agli espropri necessari per la realizzazione di opere.

7 Gli argini dei canali sono accessibili per i pescatori e gli sportivi?

In alcuni casi gli argini sono stati resi pubblici con la costruzione di strade ciclabili o carrabili e quindi chiunque, compresi i pescatori, vi può accedere. Nel caso però di argini non accessibili se non ai mezzi del Consorzio, solo chi dispone di apposite autorizzazioni per la pesca può accedervi. In genere gli argini non sono accessibili per altri usi quali ad esempio il jogging.




8 Quali sono i vincoli da rispettare per le fasce di rispetto?

In caso di canali non arginati, a partire dal ciglio del canale sono vietati (art. 6 comma 1 lettera a):

- a distanza inferiore di 4 metri: qualsiasi piantagione o recinzione, drenaggi, miglioramenti fondiari, fabbricati e linee aeree;
- a distanza inferiore di 2 metri: qualsiasi movimento di terreno;
- tra 1 e 2 metri: l'impianto di siepi arbustive, la realizzazione di sottoservizi, condotte e opere connesse.

Senza regolare concessione o autorizzazione è inoltre vietato:

- l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
- l'apposizione di staccionate di sicurezza in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.



9 Quali vincoli esistono in materia di interventi sui corsi d'acqua?


Nei corsi d'acqua demaniali e del Consorzio sono inoltre assolutamente vietati (art. 6 comma 1 lettere b, c, d, e):

- l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali;
- qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni;
- qualunque opera, atto o fatto che possa alterare gli argini e i relativi manufatti, o anche degradare o danneggiare indirettamente i corsi d'acqua;
- qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o scarico di qualsiasi materiale che possa inquinare l'acqua.



10 È possibile smaltire acque reflue depurate?

Le acque reflue di singole unità abitative che non possono essere allacciate alla pubblica fognatura possono essere smaltite nei canali di scolo (scarichi diretti) solo previo rilascio di specifica Concessione Idraulica (onerosa) del Consorzio ed esclusivamente previa opportuna depurazione (art. 13 comma 2). Qualora tali scarichi vengano collettati tramite affossature/tubature private o comunali (scarichi indiretti), il Consorzio rilascia un parere idraulico di compatibilità e può richiedere un contributo annuo per il convogliamento delle acque scaricate.



11 È possibile immettere nei canali lo scolo di acque meteoriche ?

Sì, col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire le **bocche di scarico** per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni. Qualora lo scarico avvenga direttamente in un canale consorziale, viene rilasciata una Concessione a titolo gratuito.

.....

12 È possibile irrigare utilizzando le acque presenti nelle proprie affossature private ?

Sì, è possibile. Naturalmente tali fossati privati devono essere tenuti puliti e in buono stato di manutenzione (art. 12).



13 *Che obblighi sussistono verso i canali privati che interessano i propri terreni ?*

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori dei propri fondi (o comuni a più fondi) necessarie per dare scolo alle acque e, in generale, per completare la funzionalità delle opere irrigue. Su tali opere i proprietari devono effettuare la manutenzione ordinaria, quella straordinaria e, se necessario, devono realizzare opere di nuova inalveazione (art. 33).



14 *Possiedo una casa in prossimità di un canale e vorrei ampliare il fabbricato: cosa devo fare per ottenere l'assenso del Consorzio ?*

È necessario verificare assieme al proprio consulente progettista che le opere esistenti e/o previste siano a distanza maggiore di 10 metri dall'argine del canale demaniale o dal ciglio, se il canale non è arginato. In questo caso non è necessario interpellare il Consorzio.

Se invece l'idea progettuale interessa la zona di rispetto di 10 metri, allora è opportuno contattare preventivamente i tecnici del Consorzio per valutare la possibilità

di ottenere la prescritta Autorizzazione e, quindi, presentare la domanda già completa di tutti i dettagli tecnici (art. 6 comma 1 lettera a ed art. 7). In ogni caso, le opere fisse (fabbricati, recinzioni, piantagioni ecc.) devono comunque essere posizionate ad almeno 4 metri senza occupare la fascia di rispetto. Se invece nella fascia di rispetto di 4 metri esistono già opere e/o manufatti, è necessario contattare il Consorzio per concordare le opportune modalità di rimozione.



15 *Ho un capannone produttivo e vorrei ampliare l'azienda su una grande area limitrofa posta in prossimità di un canale: cosa devo fare per ottenere l'assenso del Consorzio ?*


Il nuovo fabbricato (e in alcuni casi anche quello già esistente) deve avere delle opere di raccolta delle acque meteoriche (le cosiddette "laminazioni") per non aggravare le criticità idrauliche della zona. Questa verifica si fa attraverso uno studio denominato Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) firmato da un tecnico idraulico esperto o ingegnere abilitato. Le opere di laminazione sono spesso delle aree depresse simili a laghetti che, durante le piogge, si riempiono e poi si svuotano lentamente. In altri casi ci sono delle vasche sotterranee o delle tubature interrato che svolgono quest'attività di deposito temporaneo dell'acqua piovana. I progettisti di queste opere, dopo aver individuato il volume necessario per rendere il nuovo fabbricato compatibile dal punto di vista idraulico e aver abbozzato il progetto di inserimento di tali volumi nell'ambito del lotto, si confrontano con i tecnici del Consorzio per discutere i dettagli relativi al punto di scarico, alle quote di progetto e ad altri aspetti tecnici.

Se l'idea progettuale interessa la zona di rispetto di 10 metri allora è necessario contattare preventivamente i tecnici del Consorzio per valutare la possibilità di ottenere la prescritta Autorizzazione e quindi presentare la domanda già completa di tutti i dettagli tecnici necessari (art. 6 comma 1 lettera a ed art. 7). In tutti i casi, le opere fisse (fabbricati, recinzioni, piantagioni ecc.) non dovranno occupare la fascia di rispetto di 4 metri.



16 *Sono un agricoltore e ho dei terreni in prossimità di un canale. Vorrei piantare alberi da frutto o realizzare una piccola serra: devo chiedere il permesso al Consorzio?*

La piantagione va posta a distanza maggiore di 4 metri dall'argine del canale demaniale o dal ciglio (se il canale non è arginato); in tal caso, non è necessario che il Consorzio venga interessato a meno che non serva una dichiarazione nell'ambito di altre procedure (per esempio relative al Piano di Sviluppo Rurale). La serra invece è un'opera fissa e deve quindi essere posizionata oltre la zona di rispetto di 10 metri. Se ciò non fosse possibile, allora è necessario contattare preventivamente i tecnici del Consorzio per valutare la possibilità di ottenere la prescritta Autorizzazione e quindi presentare la domanda già completa di tutti i dettagli tecnici necessari (art. 6 comma 1 lettera a ed art. 7). La cosa migliore è lasciare a prato la fascia di rispetto di 4 metri, da utilizzare come passaggio per i mezzi del Consorzio e come viabilità aziendale. Va ricordato che è vietata l'aratura nei primi 2 metri lato canale (art. 4 comma 4), che le eventuali colture erbacee poste negli altri 2 metri possono essere danneggiate dal passaggio dei mezzi consorziali (art. 4 comma 5) e che tale danno non può essere risarcito.



17 Sono Assessore ai Lavori Pubblici nel mio Comune e penso di utilizzare un argine per realizzare una pista ciclabile: il Comune deve chiedere il permesso al Consorzio ?

Prima di tutto va verificato se l'argine è di proprietà demaniale; in questo caso il Comune deve ottenere una apposita Concessione Idraulica (onerosa) sulla base di un progetto dettagliato. Qualora invece l'argine sia in proprietà privata (come frequentemente accade) è necessario prevedere l'esproprio di tutta l'opera idraulica e non solo della fascia ciclabile.



Si ricorda che una pista ciclabile è da considerarsi come una strada pubblica a tutti gli effetti e che, oltre agli eventuali espropri, devono essere previste tutte le opere relative (fondo, sistemi di sicurezza, illuminazione, cartellonistica, ecc.). Il progetto deve inoltre verificare la stabilità dell'argine che, essendo un'opera idraulica, non è progettato per finalità diverse. Infine il progetto deve rendere compatibile la pista ciclabile con il transito dei mezzi meccanici addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e dell'argine stesso. Il Comune dovrà provvedere alla pulizia della pista stessa.

18 E se invece si progetta una pista ciclabile lungo una strada, tombinando il fossato stradale senza interessare alcun canale consorziale, va chiesto un permesso ?

Si ricorda che la tombinatura è sempre sconsigliata per i seguenti motivi:

- a) vi è una riduzione del volume d'invaso, ovvero dello spazio in cui l'acqua può accumularsi quando piove;
- b) la manutenzione delle tubature è più difficoltosa e costosa rispetto a un canale aperto;
- c) è difficile individuare ed evitare che eventuali materiali trasportati dall'acqua possano intasare la condotta: anche in questo caso, le conseguenti operazioni di rimozione sono difficoltose e costose.

Ciò considerato, il progetto deve ottenere solo il parere relativo alla Compatibilità Idraulica (VCI) e deve essere recuperato il volume d'invaso perso con la tombinatura del fossato stradale. Ordinariamente questi interventi vengono discussi con i tecnici del Consorzio in fase di progettazione per verificare la presenza di criticità idrauliche già segnalate in occasione di precedenti alluvioni.

19 Sono un consorziato e ho un fosso privato, quindi non gestito dal Consorzio di bonifica: quali sono gli obblighi di manutenzione a cui devo attenermi?


Devi obbligatoriamente eseguire degli interventi di manutenzione del fosso privato.

Ecco i più importanti:

- a) tieni sempre bene puliti i fossi che circondano o dividono il tuo terreno e aprine di nuovi, se questo serve per favorire il regolare deflusso delle acque;
- b) taglia, almeno due volte l'anno, tutte le erbe che nascono nei tuoi fossi;
- c) mantieni pulite le chiaviche e le paratoie;
- d) taglia i rami delle piante o le siepi lungo i corsi d'acqua che possono ostacolare il transito;
- e) lascia al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, dei canali di scolo e di quelli irrigui.

Se vuoi consultare l'elenco completo degli obblighi di manutenzione, vai all'art. 14 del Regolamento di Polizia Idraulica.

Se il fosso privato attraversa più proprietà, ogni proprietario deve fare la manutenzione sul tratto di propria competenza.



20 Cosa succede se non si fanno gli interventi previsti dal Consorzio ?

Il Regolamento stabilisce quali sono gli interventi che si possono realizzare in prossimità dei corsi d'acqua e quelli che invece sono assolutamente vietati. Nel caso di mancata osservanza dei divieti, il Consorzio interviene comminando una sanzione amministrativa il cui importo è a favore della Regione Veneto. Contemporaneamente si invita l'autore della violazione a desistere dalla sua opera. Nel caso egli persista, il Consorzio può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.



21 Come si fa a sapere se un'opera esistente è in regola ?

Tutte le opere esistenti devono avere regolare Concessione o almeno un'Autorizzazione Idraulica rilasciata in alternativa al rilascio di una Concessione. In ogni caso, per un'opera in alveo (es: vecchi **ponti** costruiti diversi anni fa) si deve pagare un canone annuo che viene inviato dal Consorzio tramite Avviso di pagamento. Senza questo pagamento potrebbe trattarsi di un'opera regolare non ancora registrata: è opportuno allora chiedere all'Ufficio Territorio ed Ambiente del Consorzio e fare una ricerca d'archivio.



22 *Se si scopre che un'opera in alveo non è in regola, cosa bisogna fare per mantenerla?*

Qualora vi siano opere in **alveo** abusive, devono essere rimosse. Se l'opera presente in alveo risulta avere caratteristiche tecniche idonee per essere concessa, il mantenimento della stessa viene deciso dal Consorzio che rilascia adeguata concessione applicando, a partire dalla data di occupazione, o per il periodo degli ultimi 5 anni, il canone stabilito dal tariffario regionale, oltre al canone annuo. Se la Concessione è andata perduta o comunque sono passati oltre 30 anni (durata massima delle Concessioni Idrauliche), l'opera va regolarizzata presentando una specifica domanda corredata dai dati tecnici essenziali (art. 9 comma 2).



23 *Se un'opera fissa in fascia di rispetto idraulico non è autorizzata, cosa succede?*

Qualora esistano opere fisse nella fascia di rispetto, realizzate in conformità alle norme urbanistiche ma prima dell'approvazione del Regolamento, è necessario verificare con i tecnici del Consorzio la specifica situazione.


24 *Quali sanzioni sono previste in caso di opera irregolare o abusiva?*

Nel caso di opera abusiva è obbligatorio per il proprietario provvedere alla sua regolarizzazione amministrativa. La costruzione di opere abusive (es. fabbricati costruiti in fascia di rispetto) comporta sanzioni pecuniarie a favore della Regione Veneto. Per l'accertamento delle violazioni, le Guardie giurate del Consorzio possono procedere al sequestro cautelare per ottenere la confisca amministrativa.

25 Che differenza c'è tra Autorizzazione e Concessione ?

L' 'Autorizzazione Idraulica è un atto scritto relativo ad opere realizzate nella zona di rispetto idraulico di 10 metri che prevede l'obbligo di osservare le condizioni prescritte per i lavori, atti o fatti di cui ai commi c), e), h) dell'art. 7 del Regolamento di Polizia Idraulica.

La Concessione è un atto scritto relativo ad opere realizzate in alveo o su area del demanio idrico e per l'esecuzione di lavori, atti o fatti riguardati i commi a), b), d), f), g), i), l), m), n), o) del medesimo art. 7.



26 Come si presenta una richiesta di Autorizzazione o di Concessione ?

Sul sito del Consorzio www.acquerisorgive.it sono presenti i moduli di richiesta sui quali sono indicati gli allegati necessari. I progetti devono essere firmati da un professionista abilitato. L'Ufficio Territorio ed Ambiente è disponibile a fornire eventuali chiarimenti.



27 Il rilascio della Concessioni e delle Autorizzazioni è gratuito ?

Oltre alle spese istruttorie che variano a seconda del tipo di opera richiesta (vedi il sito www.acquerisorgive.it), le Concessioni Idrauliche sono di norma onerose e bisogna versare una cauzione pari ad una annualità del canone. Sia le domande che gli atti di Concessione relative al demanio idrico sono soggette al bollo, attualmente di € 16,00.

28 Cosa bisogna fare in caso di rifiuti abbandonati nei canali consorziali ?

I rifiuti abbandonati nei canali pubblici vanno raccolti e smaltiti a cura del Comune, come quelli abbandonati sulle strade pubbliche (art. 184, co. 2, lett. d del D Lgs. 152/2006).



Regolamento di Polizia Idraulica

Testo integrale aggiornato al 01/10/2014



Regolamento di Polizia Idraulica

CAPO I - OGGETTO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal RD 08.05.1904, n. 368, come integrato dalla L 24.11.1981, n.689.
2. Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione ai sensi dell'art. 26 della LR 08.05.2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 - PREMESSA

1. Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 3 - ACCESSO AI FONDI

1. Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto idraulico di cui al successivo art. 4 comma 2, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.
2. Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5.

ART. 4 - ZONE E FASCE DI RISPETTO IDRAULICO

1. Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono presenti con continuità zone di rispetto idraulico della larghezza di metri 10, misurata dal **ciglio** della sponda ovvero dal **piede** delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.
2. I primi 4 metri delle zone di cui al comma precedente sono fasce di rispetto idraulico destinate:
 - a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
 - b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
 - c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
 - d) al deposito di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
 - e) al deposito di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.
3. Le anzidette fasce di rispetto idraulico avranno ampiezza, in ogni lato:
 - di m 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
 - di m 4 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore.
4. Dei quattro metri di ampiezza della fascia di rispetto idraulico, almeno i primi due metri dal lato canale devono rimanere continuamente disponibili e non interessati da alcuna attività di aratura a fini colturali.
5. Le fasce di rispetto idraulico possono essere interessate solamente da colture erbacee, senza che il relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzio-

ne al momento opportuno; le fasce di rispetto idraulico, dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione, possono essere mantenute a strada sterrata o asfaltata; possono inoltre essere autorizzate opere in legno a verde a sostegno delle ripe o come fascia tampone nei limiti delle autorizzazioni stesse.

CAPO III - DIVIETI

ART. 5 - SPAZIO DI RISPETTO TRA LE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

1. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 7, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al precedente art. 1.

ART. 6 - DIVIETI ASSOLUTI

1. Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 1:

- a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, recinzione, sottoservizio, condotta ed opera d'arte connessa, movimento di terreno, drenaggio e miglioramento fondiario dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 4 metri per piantagioni e recinzioni fisse, di metri da 1 a 2 per siepi arbustive, sottoservizi, condotte ed opere d'arte connesse, di metri 2 per il movimento di terreno, di metri da 4 a 10 per drenaggi, miglioramenti fondiari, fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b) l'apertura di canali, **fossi** e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 4, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.
- c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni

d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;

- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
 - e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
 - f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
 - g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
 - h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.
2. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e b) esistenti o che per una nuova opera idraulica venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate, sono tollerate purché non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'art. 4; la sostituzione di tali opere non potrà essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite.

ART. 7 - DIVIETI IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti artt. 8, 9 e 10:
- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero

- deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
 - c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
 - d) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e a ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
 - e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade, e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
 - f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 6, lett. e);
 - g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
 - h) lo stabilimento di nuove risaie;
 - i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di **ponti**, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
 - l) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga

- riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- m) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
- n) l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
- o) l'apposizione di staccionate di protezione e guard rail in prossimità del ciglio dei corsi d'acqua e sulle arginature.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i), l), m), n) e o) del precedente art. 7.
2. Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e) ed h) dello stesso art. 7.

ART. 9 – RILASCIO DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 7 sono date dal Consorzio in conformità a quanto previsto dal RD 368/1904.
2. Nei casi di abusi riguardanti aree demaniali e consorziali, è fatto obbligo provvedere immediatamente alla regolarizzazione amministrativa e al ripristino dello stato dei luoghi; qualora le opere abusive non rechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque e vengano garantite le attività di cui all'art. 4, il Consorzio, in pendenza della regolarizzazione amministrativa, applicherà a partire dalla data di occupazione o per il periodo degli ultimi 5 anni se l'opera è stata realizzata in un periodo precedente, a titolo di indennità di occupazione, gli importi di cui al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico senza che ciò possa costituire sanatoria.
3. Il Consorzio ha la facoltà, per le opere esistenti alla data di approvazione del presente Rego-

- lamento nelle zone di rispetto idraulico di cui all'art. 4, come indicato al comma 2 dell'art. 6 e a condizione che non riceva nocumento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze, di tollerare la presenza di recinzioni e altre opere fisse a distanza non regolamentare a fronte dell'impegno dell'interessato per sé e per i futuri aventi causa a rimuovere a spese proprie l'opera a semplice richiesta del Consorzio, ad assumersi i maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato e con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio nell'ipotesi in cui derivassero danni a cose e/o persone, dalla presenza del manufatto tollerato.
4. Gli importi annui commisurati ai maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato di cui al comma 3 del presente articolo sono individuati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

ART. 10 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

1. Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio per le concessioni, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.
2. Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengono accordate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
 - c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
 - d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente Regolamento;
 - e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.;
 - f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima;

- g) con l'obbligo di sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente.
3. Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione di cui al precedente art. 9, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.
4. Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.
5. Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 8 e 9, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 11 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO

1. Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie **bocche di scarico** nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.
2. I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.
3. È di norma vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.
4. Le scoline dovranno essere convogliate in un **capofosso** aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale.

5. Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio qualora l'intervento interessi il canale o le pertinenze idrauliche.

ART. 12 – IRRIGAZIONE CON ACQUA DEI PROPRI FOSSI DI SCOLO

1. Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 32 lettera a), purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

ART. 13 – PRESCRIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO O SCARICHI

1. Ogni immissione di acque meteoriche, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art. 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale concessione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.
2. Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio medesimo.

ART. 14 - OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere idrauliche di bonifica.

2. In particolare i consorziati debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) sfalcare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo ed irrigui;
- j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori.

CAPO VI - SANZIONI

Sezione I - Violazione delle norme di polizia idraulica e sanzioni

ART. 15 – FATTI ED ATTENTATI CRIMINOSI

1. I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato RD n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

ART. 16 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 7

1. Le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 7 del presente regolamento sono punite, a termini del citato RD n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

ART. 17 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 15

1. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 15 s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

ART. 18 – VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo seguente sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.

2. A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'art. 27.

4. Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cpp.

ART. 19 – CONTENUTI DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

1. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- b) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- c) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore;
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- e) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli artt. 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- f) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- g) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 17;
- h) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

ART. 20 – ITER DEI VERBALI REDATTI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 19

1. I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 19 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore e viene invitato lo stesso alla eventuale rimesa in pristino. Provvederà, altresì, su propo-

sta del Consorzio, al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte. Nel contempo la Regione comunicherà al Prefetto l'emissione dell'ordinanza e il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio, di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di edilizia.

ART. 21 – RIMESSA IN PRISTINO

1. Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art. 153 del RD 368/1904, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente Regolamento, precisando le opere da eseguirsi.
2. Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.
3. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

ART. 22 – RIMBORSO

1. Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

ART. 23 – SORVEGLIANZA DELLA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINATI

1. La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Sezione II - Sanzioni amministrative

ART. 24 – OBLAZIONE

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs 507/1999.

ART. 25 – ULTERIORE OBLAZIONE

1. Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 24 sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs 507/1999.

ART. 26 – VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7

1. L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

ART. 27 – PROCEDURA

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), g), e l), s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, qualora egli persista, il Consorzio segnala la violazione alle Forze dell'Ordine chiedendone l'intervento.
2. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni

- e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.
 5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

ART. 28 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

ART. 29 – POTERI DI ACCERTAMENTO

1. Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative, le Guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

ART. 30 – PROVENTI DELLE AMMENDE

1. Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

CAPO VIII - OPERE PRIVATE

ART. 31 – NECESSITÀ DI INTERVENTI SULLA RETE PRIVATA

1. Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere.

ART. 32 – TIPOLOGIA DI OPERE

1. Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:
 - a) "fossi", i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;
 - b) "capofossi", ovvero i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

ART. 33 – LAVORI E OPERE A CARICO DEI PRIVATI

1. I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza.
2. I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
3. I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui al precedente articolo si distinguono in:
 - a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);

- b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c) opere di nuova inascezione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

ART. 34 – LAVORI ESEGUITI IN VIA SOSTITUTIVA

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.
2. Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di

- cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio.
 5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

CAPO IX - GESTIONE RIFIUTI

ART. 35 – RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANALI

1. In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alle Dgr 3309 del 23.10.2007 e 793 del 31.03.2009.

Glossario

Per "**fossio**" si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo (anche se per parte dell'anno asciutti) che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione.

Per "**capofossi**" si intendono i fossi posti a servizio di uno o più fondi che assolvono funzioni di particolare importanza, indipendentemente dall'estensione del bacino.

Per "**ciglio**" si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

Per "**piede arginale**" si intende il punto di intersezione tra il piano campagna ed il rilevato arginale.

Per "**ponte**" si intende la parziale copertura del corso d'acqua (fosso, capofosso o canale) con manufatti idraulici per una lunghezza massima di 8 metri che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per "**tombinamento**" si intende la parziale copertura del corso d'acqua (fosso, capofosso o canale) con manufatti idraulici per una lunghezza superiore a 8 metri che, garantendo la continuità di scolo, ne consentano l'attraversamento da ciglio a ciglio.

Per "**alveo**" si intende la parte di sezione trasversale di un corso d'acqua occupabile dal flusso idrico; è a sua volta costituito dal fondo (parte idealmente orizzontale) e dalle sponde (parti inclinate).

Per "**bocca di scarico**" si intende il manufatto che connette una scolina di campagna o un fossato ad un canale consorziale; tale collegamento può essere diretto o può avvenire con più facilità tramite una tubatura di diametro adeguato. Ordinariamente una bocca di scarico (o più semplicemente "uno scarico") viene rivestita in sasso (in passato anche in cemento) per evitare l'erosione della sponda in corrispondenza del punto di immissione e a volte viene posizionata una porta a vento o una valvola di non ritorno per evitare che l'acqua ritorni indietro dal canale consorziale alla scolina tramite la tubazione stessa. L'acqua convogliata ordinariamente è di origine meteorica ma possono essere concessi anche scarichi di acque di altra origine (acque depurate, di raffreddamento, di falda, di origine industriale, ecc.) purché a norma delle vigenti legge ambientali e con la corresponsione di un canone annuo.



Superficie territoriale del Consorzio



Così si presenta un canale di bonifica con opere fisse a distanza regolare



Il rispetto del Regolamento migliora il paesaggio, facilita le manutenzioni ordinarie e straordinarie e permette al personale del Consorzio l'accesso ai canali per qualunque necessità



Il Consorzio di bonifica è un Ente pubblico amministrato dai propri consorziati: i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel comprensorio di bonifica.

Il Consorzio coordina interventi pubblici ed attività privata nei settori della difesa idraulica e dell'irrigazione; un lavoro

che richiede un'ampia e qualificata competenza, in cui si integrano salvaguardia e valorizzazione del territorio, difesa dell'ambiente, sicurezza idraulica, sviluppo dell'agricoltura di qualità e gestione plurima delle acque.

La spesa per la manutenzione, l'esercizio e la custodia delle opere di bonifica è sostenuta dai consorziati ed è ripartita in ragione del beneficio ricavato dalle opere e attività di bonifica, in conformità a criteri fissati nel Piano di classifica approvato dalla Regione. Il Piano garantisce un corretto esercizio del potere impositivo.

L'attuale Consorzio è stato costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009, a seguito della riorganizzazione delle strutture consortili prevista dalla Legge Regionale n. 12 dell'8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di complessivi 101.593 ettari, all'interno del quale risiedono oltre 688.000 abitanti, comprende, in tutto o in parte, la giurisdizione di n. 52 Comuni dei quali 18 in provincia di Venezia (ha 47.482), 23 in quella di Padova (ha 36.930) e 11 in quella di Treviso (ha 17.181).

Il sistema idrografico è costituito da una fitta rete interconnessa che, pur consentendo durante il periodo irriguo una sua parziale utilizzazione a scopi irrigui, ha come funzione principale quella di fornire un regolare assetto idraulico del territorio. L'estensione complessiva della rete gestita ammonta a oltre 2300 Km, suddivisi in 18 bacini idrografici principali.

Altri numeri del Consorzio:

- Impianti idrovori in funzione: 26 (dotati complessivamente di 107 pompe)
- Area servita da impianti idrovori in ettari: 29.165
- Aree che in assenza di impianti vanno sott'acqua in ettari: 12.611
- Metricubi d'acqua sollevata dagli impianti idrovori all'anno: 87.594.300
- Stazioni di telecontrollo installate: 70
- Manufatti idraulici, dai più consistenti (sostegni, botti a sifone, derivazioni) a quelli più piccoli (chiaviche, briglie, sfioratori, sgrigliatori): oltre 1000

www.acquerisorgive.it



Il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua è un'associazione senza fini di lucro nata nel 1996 per far crescere la Cultura dell'acqua, dell'ambiente e del paesaggio.

L'acqua, fonte di vita, bene indispensabile a ogni essere vivente, oggi è sempre più carente e di scarsa qualità. Oltre a una siccità

quantitativa si affaccia una siccità qualitativa, che spesso diventa oggetto di conflitti. Lavorare perché questi conflitti si risolvano non è un compito puramente "tecnico": pertanto, oggi appare più che mai necessaria una visione interdisciplinare per risolvere i problemi di gestione e governo delle acque.

Il Centro è attivo per rispondere a queste difficili sfide: conciliare la logica dello sviluppo con la protezione degli ecosistemi acquatici; diffondere nuovi comportamenti più consapevoli verso l'acqua intesa come "bene comune" della collettività, da preservare e custodire per le generazioni future.

La base sociale del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua è costituita da enti pubblici e privati: le Province di Venezia, Treviso e Trento; il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; la Fondazione Benetton Studi e Ricerche; il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia"; enti gestori del servizio idrico integrato quali VERITAS, Alto Trevigiano Servizi, ETRA e Contarina SpA; i Comuni di Venezia, Battaglia Terme (PD), Fontanafredda (PN) e San Donà di Piave (VE); lo studio T.E.R.R.A.

www.civiltacqua.org